

Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente le disposizioni relative alle comunicazioni agli uffici del pubblico ministero da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria di atti e di documenti in modalità telematica previste dal comma 12-quater.2 dell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare", convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", ed ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19" nonché nuovamente modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni nella legge n. 77 del 2020 recante "misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro ed all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19".

IL DIRETTORE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

visto l'art. 83, comma 12-quater.2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 20 aprile 2020, n. 28, nonché nuovamente modificato dalla legge n. 77 del 2020 recante "misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro ed all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19" che demanda al Direttore Generale S.I.A. del Ministero della Giustizia l'emanazione di un provvedimento contenente le disposizioni che regolano le comunicazioni agli uffici del pubblico ministero da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria di atti e di documenti in modalità telematica presso gli uffici del pubblico ministero autorizzati ad avvalersi di questo servizio con decreto del Ministro;

rilevato che l'art. 83, comma 12-quater.2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 20 aprile 2020, n. 28, nonché nuovamente modificato dalla legge n. 77 del 2020, recante "misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro ed all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19", consente di adottare

disposizioni anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

visto il D. Lvo 7 marzo 2005, n. 82;

visto il D. Lvo 18 maggio 2018, n. 51;

visto il D.M. 21 febbraio 2011, n. 44;

visto il D.M. 27 aprile 2009;

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento contiene le disposizioni relative alle comunicazioni agli uffici del pubblico ministero presso i Tribunali ordinari da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria di atti e di documenti in modalità telematica previste dal comma 12-quater.2 dell'art. 83 del decreto legge n. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare", convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", ed ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19" nonché ulteriormente modificato dalla legge n. 77 del 2020 recante "misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro ed all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19".

ART. 2

(Definizioni)

Ai fini del presente provvedimento, si intende:

- a) **Annotazioni Preliminari dal Portale:** area di transito del Re.Ge.WEB nella quale sono effettuati i controlli preliminari sulle comunicazioni di cui all'art. 1 dal personale di segreteria degli Uffici del pubblico ministero;

- b) **CADES (CMS Advanced Electronic Signature)**: formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 101 733 V1.7.4 e basata a sua volta sulle specifiche RFC 3852 e RFC 2634 e successive modificazioni;
- c) **Certificato**: documento digitale generato da EJBCA, dietro specifica approvazione da parte di personale autorizzato;
- d) **DGSIA**: Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia;
- e) **EJBCA**: software di Certification Authority;
- f) **Operatori degli uffici fonte**: soggetti con qualifica di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria.
- g) **PAdES (PDF Advanced Electronic Signature)**: formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 102 778 basata a sua volta sullo standard ISO/IEC 32000 e successive modificazioni;
- h) **PDF**: Portable Document Format;
- i) **PNR**: Portale Notizie di Reato;
- j) **RA.FE.**: acronimo di Registration Authority Front End. E' il software in uso a personale autorizzato per la gestione dei certificati. Si connette a EJBCA per la generazione e la revoca dei certificati;
- k) **Re.Ge.WEB**: modulo del sistema SICP per la gestione dei registri di cancelleria;
- l) **Regolamento**: il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, portante "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24", e successive modificazioni;
- m) **SICP**: Sistema Informativo della Cognizione Penale;
- n) **Specifiche Tecniche**: provvedimento del 16 aprile 2014 del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, contenente le specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del Regolamento, come modificato dal decreto 28 dicembre 2015.
- o) **Ufficio fonte**: struttura organizzativa nella quale sono inseriti dipendenti con le qualifiche di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria.

ART. 3

(Portale delle Notizie di Reato)

Le comunicazioni di cui all'art. 1 avvengono attraverso il PNR.

Il PNR è accessibile all'indirizzo:

<https://portalendr.giustizia.it/NdrWEB/home.do>

ART. 4

(Procedura di abilitazione dei referenti interni)

L'abilitazione dei referenti interni agli uffici del pubblico ministero per l'utilizzo del PNR avviene tramite la procedura di seguito descritta:

- a) il Procuratore della Repubblica individua uno o più referenti interni per il PNR e ne comunica le generalità alla DGSIA a mezzo protocollo;
- b) il referente dell'ufficio del pubblico ministero si accredita tramite l'applicativo RA.FE. richiedendo il Certificato alla DGSIA;
- c) attraverso lo stesso applicativo la DGSIA verifica la corrispondenza tra i dati della richiesta e quelli della comunicazione dell'ufficio del pubblico ministero e, in caso di esito positivo, approva la richiesta ed invia al referente una comunicazione di posta elettronica che contiene il Certificato per l'accesso a RA.FE.;
- d) il referente dell'ufficio del pubblico ministero, con l'applicativo RA.FE., gestisce la distribuzione dei Certificati ai referenti degli uffici fonte.

ART. 5

(Procedura di abilitazione dei referenti degli uffici fonte)

L'abilitazione dei referenti del PNR degli uffici fonte avviene tramite la procedura di seguito descritta:

- a) l'ufficio fonte individua uno o più referenti per il PNR e ne comunica le generalità all'ufficio del pubblico ministero del circondario di riferimento;
- b) il referente dell'ufficio fonte, tramite l'applicativo RA.FE., richiede il Certificato all'ufficio del pubblico ministero a cui sono state inviate le proprie generalità;
- c) con lo stesso applicativo il referente dell'ufficio del pubblico ministero destinatario della richiesta, verificata la corrispondenza tra i dati della medesima e quelli della documentazione pervenuta, approva la richiesta e invia al richiedente una comunicazione di posta elettronica contenente il Certificato di accesso a RA.FE..

ART. 6

(Procedura di abilitazione degli operatori degli uffici fonte)

L'abilitazione degli operatori degli uffici fonte all'utilizzo del PNR avviene tramite la procedura di seguito descritta:

- a) il referente dell'ufficio fonte, con l'applicativo RA.FE., gestisce la distribuzione dei Certificati agli operatori del proprio ufficio;
- b) il referente dell'ufficio fonte, con l'applicativo RA.FE., genera un Certificato per ogni operatore del proprio ufficio ed invia loro una comunicazione di posta elettronica contenente il predetto Certificato;
- c) l'operatore accede al PNR col proprio Certificato ed è abilitato all'invio delle comunicazioni di atti e di documenti in modalità telematica agli uffici del pubblico ministero.

ART. 7
(Uso e validità del Certificato)

Il Certificato emesso è nominativo e consente l'accesso all'applicativo per cui è stato generato. Il certificato deve essere installato sulla postazione di lavoro ed ha una validità di due anni dal momento della emissione. Il certificato può essere revocato, impedendo all'utente titolare di accedere all'applicativo.

ART. 8
(Formato dell'atto del procedimento e dei documenti allegati in forma di documento informatico)

L'atto in forma di documento informatico contenente la comunicazione della notizia di reato e gli atti contenenti le note informative successive, trasmessi tramite il PNR dagli operatori degli uffici fonte agli uffici del pubblico ministero, rispettano i seguenti requisiti:

- a) sono in formato PDF;
- b) sono ottenuti da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
- c) sono sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata.

Gli allegati, in forma di documento informatico, agli atti di cui al primo periodo del presente articolo rispettano i seguenti requisiti:

- a) sono in formato PDF;
- b) possono essere sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata.

Gli atti e gli allegati di cui ai periodi precedenti possono avere una dimensione massima complessiva di 30 *Megabyte*.

Le tipologie di firma ammesse sono CADES e PAdES.

ART. 9
(Procedura di comunicazione)

Gli atti e gli allegati di cui all'articolo che precede sono comunicati secondo la procedura prevista dal PNR, che consiste:

- a) nell'inserimento dei dati richiesti dal sistema;
- b) nel caricamento dell'atto contenente la notizia di reato o la nota informativa successiva ed i relativi allegati;
- c) nell'esecuzione del comando di invio.

Il PNR gestisce la possibilità di salvare i dati ed i documenti caricati per un successivo invio. I dati ed i documenti restano disponibili per un successivo invio per sessanta giorni dal primo salvataggio in *bozza*, decorsi i quali verranno automaticamente cancellati. Il PNR dà evidenza all'operatore dell'ufficio fonte del decorso dei primi trenta giorni.

Il PNR genera la ricevuta di accettazione nel momento in cui la comunicazione diviene disponibile nelle "Annotazioni Preliminari da Portale".

La ricevuta di accettazione contiene:

- a) data e orario in cui la comunicazione diviene disponibile nelle "Annotazioni Preliminari da Portale";
- b) tipologia notizia di reato;
- c) ufficio Fonte;
- d) ufficio del pubblico ministero destinatario;
- e) numero protocollo PNR;
- f) numero protocollo "Annotazioni Preliminari da Portale".

La ricevuta è scaricabile e resta, comunque, a disposizione dell'operatore dell'ufficio fonte sul PNR.

ART. 10

(Procedura di comunicazione in caso di urgenza)

Il PNR consente, in caso di urgenza, la comunicazione di notizie di reato selezionando l'apposita funzione. Una notizia di reato urgente viene selezionata con priorità maggiore per l'invio rispetto ad una ordinaria.

ART. 11

(Stato della comunicazione)

L'operatore dell'ufficio fonte può visualizzare lo stato della comunicazione, così come definito nella tabella 1) in allegato.

ART. 12

(Gestione delle notizie di reato da parte dell'ufficio del pubblico ministero)

Gli atti e i documenti, nonché gli allegati, correttamente acquisiti da Re.Ge.WEB sono visibili unicamente dal personale di segreteria abilitato dal Procuratore della Repubblica all'accesso alle "Annotazioni Preliminari da Portale" secondo gli stati delle comunicazioni individuati nella tabella 2) in allegato.

ART. 13

(Requisiti di sicurezza e protezione dei dati)

Le trasmissioni utilizzano algoritmi di cifratura asimmetrica e chiavi di sessione con le seguenti caratteristiche:

- 1) chiave di sessione a 256 bit per cifrare gli atti, i documenti e gli allegati con AES;
- 2) la chiave di sessione viene cifrata con una chiave asimmetrica RSA a 2048 bit.

I dati personali, una volta che la comunicazione assume lo stato "Acquisita" di cui all'articolo 11 non sono più presenti sul PNR.

Le trasmissioni utilizzano algoritmi di cifratura asimmetrica e chiavi di sessione conformi a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, delle Specifiche Tecniche.

ART. 14

(Pubblicità)

Il presente provvedimento è pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

Il Direttore Generale per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia

Allegati al provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente le disposizioni relative alle comunicazioni agli uffici del pubblico ministero da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria di atti e di documenti in modalità telematica previste dal comma 12-quater.2 dell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

TABELLA 1)

Art. 11







Stato della comunicazione	Icone	Descrizione	Informazione restituita da Re.Ge.WEB
Attesa di invio		Preso in carico dal sistema trasmissivo	
Inviata		In transito	
Acquisita		Comunicazione nella disponibilità dell'ufficio del pubblico ministero destinatario nelle "Annotazioni preliminari da Portale" (primo invio)	Numero protocollo ricezione procura
Rigettata		La segreteria dell'ufficio del pubblico ministero non ha convalidato i dati e/o gli allegati della notizia di reato	Motivazioni del rigetto
Riacquisita		Comunicazione nuovamente nella disponibilità dell'ufficio del pubblico ministero destinatario nelle "Annotazioni preliminari da Portale" (dopo un rigetto da parte dell'ufficio del pubblico ministero)	Numero protocollo ricezione procura
Protocollata		Iscritta nel registro/inserita nel fascicolo come nota informativa successiva	RGNR e/o PM assegnatario (opzionale a scelta dell'ufficio del pubblico ministero)

TABELLA 2)

art. 12

Stato delle comunicazioni	Icone	Descrizione

Acquisita	Ⓐ	Nella disponibilità dell'ufficio del pubblico ministero destinatario (primo invio)
Rigettata	Ⓑ	L'ufficio del pubblico ministero non ha convalidato i dati e/o gli allegati della notizia di reato
Riacquisita	Ⓒ	Nuovamente nella disponibilità dell'ufficio del pubblico ministero (dopo un rigetto)

